



## **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La gara ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento a mezzo di parcometri elettronici ed ausiliari del traffico, su strade e piazze del territorio comunale, compresa l'installazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa al servizio medesimo.

## **Art. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione comunale.

Il valore presunto della concessione per il periodo di anni 5 è stimato in complessivi €. 1.614.493,00 (euro unmilione seicentoquattordiciquattronovantatre/00) al netto di IVA.

Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dall'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs 36/2023 ivi compreso il costo del lavoro e i dipendenti assunti.

Gli importi sopra indicati sono stati definiti sulla base della media degli incassi rendicontati negli anni precedenti, dalle tariffe stabilite e dal numero degli stalli individuati; gli importi sono stati desunti dalla precedente gestione delle soste a pagamento e dalle nuove modalità di svolgimento del servizio ivi compreso gli aggiornamenti delle tariffe e sono da ritenersi indicativi. Eventuali discostamenti non daranno luogo a variazione dell'offerta economica formulata in fase di gara.

Al concessionario sarà riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente il servizio e di sfruttare economicamente gli introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di controllo, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale.

Al Comune di Mesagne spetterà una percentuale non inferiore al 25% sugli incassi derivanti dalla gestione del servizio, quale risultante dall'offerta economica formulata in fase di gara. La remunerazione spettante all'aggiudicatario sarà pari agli incassi derivanti dall'esazione delle soste al netto della percentuale degli incassi spettante al Comune di Mesagne come risultante all'esito della gara. La somma spettante al Comune di Mesagne non potrà comunque essere inferiore all'importo minimo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00) calcolato su base annuale.

Non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze con il personale del Comune di Mesagne (art.26 D.lgs.81/2008). Dalle analisi condotte il Comune di Mesagne ha ritenuto che non vi siano le condizioni operative previste dalla normativa che impone la redazione del PSC. Tuttavia non si esclude la possibilità da parte dell'impresa di organizzare diversamente, pur mantenendo gli stessi obiettivi previsti dal contratto, le fasi di lavoro. Pertanto, qualora le modifiche attuate dall'impresa rendano necessaria la redazione del PSC, i relativi oneri saranno a carico totale della stessa.

## **Art. 3 – UBICAZIONE E NUMERO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO**



## Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

Le vie ed aree del centro abitato del Comune di Mesagne dove insistono gli stalli di sosta a pagamento sono le seguenti:

### **Zona rossa:**

**via Granafei dall'intersezione con via Veneto alle invasature per piazza Vittorio Emanuele ambo i lati numero 56 stalli. Attenzione. Dal 01 luglio al 31 agosto la via è interdetta a qualsiasi tipo di sosta anche per i residenti in zona rossa e per i diversamente abili (escluso diversamente abili che abbiano residenza nel tratto di via Granafei in questione)**

**piazza Vittorio Emanuele numero 10 stalli;**

**invasature per porta Grande numero 13 stalli;**

**invasatura uscita Porta Grande per via Brindisi numero 10 stalli;**

**invasatura uscita via Granafei per piazza Vittorio Emanuele e zona antistante Hotel castello numero 20 stalli;**

**via Brindisi da piazza Vittorio Emanuele all'intersezione con via Federico 2° Svevo numero 29 stalli;**

**via Marconi da piazza Vittorio Emanuele a via Manfredi Svevo lato castello e lato villa comunale numero 21 stalli;**

**via Manfredi Svevo numero 26 stalli;**

**via Cavour lato chiesa numero 6 stalli;**

**via Roma (da via Malvindi a piazza Garibaldi) numero 16 stalli;**

**piazza Garibaldi numero 16 stalli;**

**via Federico 2° Svevo numero 43 stalli**

**Totale numero stalli zona rossa: 266.**

### **Zona verde:**

**Piazzale stazione numero 16 stalli;**

**via Granafei dall'intersezione con piazzale Stazione a via Veneto solo lato sinistro numero 31 stalli;**

**via Boemondo Normanno ambo i lati numero 25 stalli;**

**via Antonucci (strada per San Vito dei Normanni) numero 10 stalli;**

**via Sasso da via Manfredi Svevo a via Ruggero Normanno numero 8 stalli;**

**via Ruggero Normanno ambo i lati da via sasso a via Marconi numero 18 stalli;**

**via Musciachi numero 8 stalli;**

**via Gualtiero D'Ocra numero 15 stalli;**

**via Melissa Bassi da via Gualtiero D'Ocra all'intersezione con via Di Noia numero 23 stalli;**

**via Mannarino da via Bologna a piazza Conte Goffredo numero 7 stalli;**

**piazza Conte Goffredo numero 16 stalli;**

**via Cuneo da piazza Conte Goffredo all'intersezione con via Torino numero 18 stalli;**

**via San Donaci da intersezione con piazza Conte Goffredo a via Riformati numero 40 stalli;**

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it



# Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

**via Roma da via Panareo ad intersezione con via Malvindi numero 53 stalli**  
**via Malvindi numero 12 stalli;**  
**via Iacopo da Mesagne numero 18 stalli;**  
**via Panareo da intersezione con via Roma ad intersezione con via Eschilo numero 40 stalli:**  
**via Labanchi numero 16 stalli;**  
**via Marconi dall'intersezione con via Manfredi Svevo all'intersezione con via Cadorna numero 58 stalli.**  
**Via Riformati numero 10 stalli**  
**Totale stalli zona verde numero 442**

**Piazzale antistante Liceo Scientifico per un totale di 241 stalli (attivazione degli stessi in modalità a pagamento solo nel periodo 01 luglio/31 agosto)**

Il numero di stalli sopraindicato potrà variare e sarà oggetto di puntuale rilievo sui luoghi effettuato in contraddittorio tra il Comune e il concessionario preliminarmente all'avvio del servizio. Il numero degli stalli sarà oggetto di verifica annuale con le stesse modalità. Il Comune di Mesagne:

- si riserva la facoltà, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio da prestare alla collettività, di modificare l'assetto delle aree sopraelencate;
- si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea e per motivi di interesse pubblico, le aree di sosta e parcheggio oggetto di affidamento, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali e senza pretesa di qualsivoglia genere da parte del concessionario. Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziativa a vario titolo autorizzate dall'amministrazione comunale e le occupazioni del suolo pubblico finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti tecnologiche di distribuzione dei servizi (es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, non spetterà al concessionario alcun indennizzo;
- nel caso di variazioni temporanee di posti auto, dovute a manifestazioni o altre esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione fornirà al concessionario tempestiva comunicazione, salvo cause di forza maggiore, indicando la zona e il numero di posti interessati.

## **Art.4 - ORARI, TARIFFE, ABBONAMENTI, AGEVOLAZIONI, PASS ED ESENZIONI**

### **Esenzioni:**

sono esentati dal pagamento del ticket gli autoveicoli al servizio di persone diversamente abili, autoveicoli forze di polizia e/o servizi di emergenza, autoveicoli di proprietà e/o utilizzate dal Comune di Mesagne per motivi di servizio, autoveicoli in uso ad organizzatori eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale, autoveicoli in uso a ditte appaltatrici di lavori e/o forniture servizi in conto dell'Amministrazione Comunale e/o di Enti incaricati a fornire pubblici servizi.

**Sono esentati dal pagamento del ticket le autovetture che abbiano alimentazione esclusivamente in modalità elettrica, tranne nel periodo 01 luglio/31 agosto nei parcheggi ubicati all'interno del piazzale della Pace antistante il Liceo Scientifico.** Coloro che, proprietari di autovetture ad

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it



# Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

alimentazione completamente ed esclusivamente elettriche, abbiano la residenza nel Comune di Mesagne o che attestino di frequentare per motivi lavorativi e/o personali in maniera non occasionale la città di Mesagne, possono ottenere dal concessionario per il tramite della Polizia Locale apposito pass di colore giallo. Sarà cura del Comando comunicare alla ditta incaricata del servizio i nominativi ed i numeri di targa. Per le autovetture con alimentazione esclusiva ad energia elettrica che non siano in possesso del pass giallo, possono usufruire della gratuità attraverso l'esposizione sul cruscotto dell'auto del documento di circolazione.

Sempre nel periodo 01 luglio/31 agosto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nella zona rossa, i veicoli ad alimentazione elettrica non possono sostare, tranne se in possesso di pass rosso.

## **Gratuità:**

1. Usuiscono della gratuità:
  - a) un'autovettura per ogni nucleo familiare che ha la residenza nel centro storico così come delimitato;
  - b) un'autovettura per ogni nucleo familiare che abbia residenza nelle vie o nelle parti delle vie ove sono ubicati gli stalli dei parcheggi a pagamento. Tale gratuità, concessa a condizione che i richiedenti non posseggano in alcun modo locali adibiti a ricovero autoveicoli, è valida sia per i parcheggi ubicati in zona rossa sia in zona verde, così come individuate nel successivo art. 6 del presente regolamento;
2. nel periodo 01 luglio/31 agosto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 le autovetture che usuiscono della gratuità con pass rosso sono autorizzati al parcheggio negli spazi a loro riservati nella predetta zona rossa;
3. i titolari di pass verdi non sono autorizzati nel periodo estivo e nelle ore sopraindicate al comma 2 del presente articolo al parcheggio in zona rossa;
4. tutte le gratuità non sono valide dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno negli spazi individuati all'interno del piazzale antistante il Liceo Scientifico di piazzale della Pace;
5. i pass vengono rilasciati dal Concessionario su richiesta dell'utenza ed a seguito verifica sussistenza requisiti da parte del Comando della Polizia Locale ed hanno validità biennale. La durata è diminuita a seguito sopravvenuta perdita dei requisiti (ad esempio cambio di residenza).

## **Abbonamenti:**

1. i residenti nel Comune di Mesagne ed i non residenti che abbiano sede lavorativa nelle vie o tratti delle vie interessate dalla presenza di stalli a pagamento usuiscono di un abbonamento con tariffa speciale pari ad euro 20,00 mensili. Tale abbonamento valido per la singola autovettura per cui viene presentata la richiesta, permette la sosta sia in zona rossa (escluso periodo 01/07-31/08 dalle ore 20:00 alle ore 24:00) sia in zona verde.
2. Altra tipologia di abbonamento: euro 30,00 mensili.
3. Gli abbonamenti non sono validi nel periodo 01/07-31/08 negli stalli previsti all'interno del piazzale antistante il Liceo Scientifico di piazzale della Pace.

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it



# Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

## **Tariffa ticket:**

1. pagamento tariffa minima di euro 0.40 per i primi 30 minuti in zona verde e rossa. Successivamente ai primi 30 minuti il pagamento sarà frazionato sulla base di 0,02 euro al minuto
2. Pagamento tariffa minima di euro 0,25 per i primi 30 minuti in zona parcheggio piazzale antistante Liceo Scientifico. Successivamente ai primi 30 minuti il pagamento sarà frazionato sulla base di 0.01 euro al minuto.

## **Orari e giornate di validità**

### **Zona rossa:**

dal 01 gennaio al 30 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 escluso giorni festivi;

dal 01 luglio al 31 agosto dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 compresi i giorni festivi;

dal 01 settembre al 31 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 escluso festivi.

Nel periodo 01 luglio/31 agosto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 gli stalli previsti in zona rossa (escluso via Granafei dall'intersezione con via Veneto alle invasature piazza Vittorio Emanuele ove vigerà il divieto assoluto di sosta escluso autovetture al servizio diversamente abili residenti in quel tratto di via Granafei) sono riservati al parcheggio delle auto che godono della gratuità dei nuclei familiari che abbiano residenza anagrafica in zona rossa.

Sempre in zona rossa e nelle date e negli orari indicati è possibile la sosta di autoveicoli al servizio di persone diversamente abili.

Ogni altro veicolo non ricompreso negli ultimi due capoversi, non potrà parcheggiare negli stalli in zona rossa nel periodo 01.07-31.08 dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

### **Zona verde:**

dal 01 gennaio al 30 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 escluso giorni festivi;

dal 01 luglio al 31 agosto dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 compreso giorni festivi;

dal 01 settembre al 31 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 escluso giorni festivi.

### **Zona piazzale scientifico:**

dal 01 luglio al 31 agosto dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 compreso i giorni festivi.

La straordinarietà dell'attivazione di tale parcheggio, dovuta alla necessità di decongestionare il traffico veicolare estivo e di reperire nuovi parcheggi in sostituzione di quelli ricadenti in zona rossa, comporta

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it



che in tale stalli non sono validi gli abbonamenti e neppure le forme di gratuità previste per le prime auto dei nuclei famigliari con residenza nelle zone rosse e verdi e quelle relative ai veicoli ad alimentazione esclusiva ad energia elettrica.

Naturalmente è consentita la sosta gratuita per le auto al servizio di persone diversamente abili.

## **Art.5 - CARATTERISTICHE DEI SISTEMI UTILIZZATI - PARCOMETRI**

### 5.1 NORME GENERALI

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dall'aggiudicatario in fase di gara, per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, all'acquisto e all'installazione di almeno nr. 32 parcometri ben distribuiti all'interno del perimetro delimitante le aree di sosta a pagamento. Detti parcometri dovranno generare tagliandi, da utilizzare per la sosta a pagamento, con indicati: intestazione del Comune, ragione sociale e partita IVA del gestore, data e orario di inizio e fine della sosta e la targa del veicolo. Sui titoli di pagamento il concessionario potrà apporre esclusivamente informazioni sul servizio di gestione della sosta, con divieto di ogni altra inserzione.

### 5.2 SITI

La scelta dei siti ove collocare i parcometri sarà concordata con il Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

### 5.3 CARATTERISTICHE TECNICHE

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dal concessionario in fase di gara i parcometri devono rispondere ed avere le seguenti caratteristiche generali o equivalenti:

**DEVONO ESSERE TUTTI DELLO STESSO MODELLO ED ESSERE NUOVI DI FABBRICA** (sarà richiesto di produrre apposita dichiarazione dell'azienda produttrice dei parcometri o altro documento attestante che i parcometri sono nuovi)

- a) essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30.04.92 n.285, art.45 comma 6 e art.7 comma 5, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R.16.12.92 n.495 art.192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07.07.94 n.2223);
- b) avere il certificato di qualità secondo le norme ISO9001:2000, ISO22628;
- c) rispondere alla normativa CEI114-1 e successive modifiche e dalla normativa UNIEN 12414;
- d) essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs.vo 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
- e) Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza con congruo spessore;
- f) Chiusura con chiavi di sicurezza;



- g) Doppio display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente nelle ore notturne, con indicazioni guida per l'Utente in quattro lingue (Italiano – Francese – Inglese – Tedesco) – Pannello con istruzioni visive di funzionamento;
- h) Cappello con indicazione segnaletica "P";
- i) Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei;
- j) Selettore di monete per un minimo di 6 (sei) monete + gettonetest;
- k) Tastiera interna con funzioni programmabili;
- l) Display alfanumerico multilingue a cristalli liquidi e retro illuminazione automatica nelle ore notturne per l'inserimento della targa del veicolo;
- m) Rotolo di carta termica per biglietti a stampa rapida. Stampante termica a due linee;
- n) Accettazione del pagamento mediante euro e mediante tessere a microchip circuito VISA, MasterCard, Vpay, Bancomat, carte di Credito, tessere prepagate, tessere a tecnologia NFC con sensori di prossimità ed a mezzo SMS;
- o) Possibilità di programmazione tariffe ed altre operazioni;
- p) Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, etc...;
- q) Alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone oppure ove non soleggiato a pile verdi con batteria tampone, autonomia media 1 anno per 100 biglietti al giorno;
- r) Pulsanti tipo anti-vandalismo;
- s) Pannello di istruzioni per l'uso;
- t) Targa con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per utilizzo accessori;
- u) Possibilità di gestione con sistema rilevazione dati automatico ed elaborazione tramite computer con idoneo software statistico/gestionale;
- v) Cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile;
- w) Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata nella struttura alla cassetta di raccolta ed emissione automatica del biglietto di controllo;
- x) Resistenza alle temperature esterne a norme CEI -10/+50;
- y) Grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della CEI 114;
- z) Possibilità di pagamento attraverso App su Smartphone o similari;
- aa) Modem GPRS-GSM-ADSL per trasmissione dati dal parcometro al server per servizio di centralizzazione dati accessibili anche per l'ente affidante (monitoraggio remoto);
- bb) Modulo di trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione;
- cc) Possibilità opzionale di lettore chip card per borsellino elettronico certificato dall'Ente proprietario.

## 5.4 GESTIONE CONTABILE

Il concessionario è tenuto a fornire un sistema di centralizzazione per la gestione tecnica e contabile dei parcometri e dei pagamenti avvenuti per mezzo degli stessi e che deve basarsi su moduli hardware e software atti a migliorare la gestione della sosta a pagamento e ad ottimizzare il servizio reso all'utenza e deve prevedere due modalità di trattamento dei dati:



- Una parte tecnica per la gestione e supervisione dei parcometri;
- Una parte contabile per la gestione dei pagamenti e trattamento dati degli stessi.

Il sistema deve disporre anche di un collaudato prodotto per il trasferimento dei dati afferenti ai pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione. Al termine dell'affidamento qualora l'Amministrazione abbia necessità di procedere alla migrazione dei dati, la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione del Comune, senza alcun onere aggiuntivo, i tracciati-dati e le relazioni tra tabelle.

## **Art.6 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

1 La gara per la concessione del servizio sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n° 36, per la necessità di addivenire all'individuazione del concessionario del servizio e per assicurare ampia apertura al mercato, considerata altresì la particolarità e specificità del settore in questione.

2 L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (dell'art. 108 del Nuovo 8 Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n° 36). La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **Art.7 - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 125.000,00 annuali calcolati sulla base dei seguenti elementi: n° 6 persone addette con un contratto part-time orizzontale di 24 ore settimanali su 6 giorni escluso festivi e/o orari notturni, tranne nel periodo compreso nel periodo 01 luglio/31 agosto, durante il quale l'azienda dovrà garantire adeguata copertura di personale anche nella fascia oraria 20:00/24:00 e nelle giornate festive, fermo restando il diritto al riposo settimanale per ogni lavoratore.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (Vestiaro, etc). Il Comune di Mesagne non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale. Il Comune di Mesagne viene, comunque, riconosciuto indenne, da parte del concessionario dei servizi, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione dei servizi. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il gestore e il suo personale con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o



artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune di Mesagne da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice ed i propri dipendenti. Il Comune di Mesagne potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico, foglio paga o altra documentazione ritenuta utile al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione dei CCNL di riferimento. Qualora il concessionario aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente affidante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

## **Art. 8 – CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO DAL GESTORE USCIENTE**

Si applica quanto previsto dall'art. 57 del D.L.vo numero 36/2023 ed in particolare, a favore dei cinque lavoratori attualmente in servizio, sorgono in capo al concessionario i seguenti obblighi:

- Obbligo di garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti al momento del subentro;
- Obbligo di riconoscere al singolo lavoratore la retribuzione prevista dalla contrattazione nazionale e quella integrativa;
- Obbligo di mantenere l'anzianità lavorativa del singolo dipendente;
- Trasformazione della tipologia di contratto da part time a 20 ore a part-time a 24 ore orizzontale settimanale su sei giornate lavorative.

## **Art.9 - OBBLIGHI E COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI PERSONALE**

Il concessionario garantisce l'impiego di personale in misura non inferiore a 6 persone addette con un contratto part-time orizzontale di 24 ore settimanali su 6 giorni escluso festivi e/o orari notturni, tranne nel periodo compreso nel periodo 01 luglio/31 agosto, durante il quale l'azienda dovrà garantire adeguata copertura di personale anche nella fascia oraria 20:00/24:00 e nelle giornate festive, fermo restando il diritto al riposo settimanale per ogni lavoratore, con adeguata qualifica, al fine dello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, nessuna esclusa, quali a titolo esemplificativo: piccola manutenzione, vigilanza, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, con una presenza sulle aree di sosta, e dovranno essere muniti della qualifica di ausiliario del traffico, rilasciata dal Sindaco del Comune di Mesagne ai sensi dell'art. 17, comma 133, della legge n° 127 del 1997.

Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, il Concessionario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario stesso.



Il personale messo a disposizione dal Concessionario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D.lgs. 81/2008. Il Concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al Coordinatore, o alla persona dallo stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.

L'Ente Affidante si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del 9 Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n°196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii e G.D.P.R. 679/2016.

Il Concessionario provvederà ad inviare al Comune, prima dell'inizio del servizio e comunque entro la prima settimana di ciascun anno contrattuale e contestualmente ad ogni sostituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico;
- titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- curriculum;
- qualifica, livello professionale e mansioni svolte;
- numero di iscrizione sul libro unico;
- tipologia di contratto di lavoro;
- orari e turni di servizio giornaliero e settimanale;
- possesso dell'idoneità alla mansione per la funzione assegnata.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 6 gg. deve essere preventivamente comunicata all'Ente affidante.

L'elenco deve essere comunicato annualmente e costantemente aggiornato a cura del Concessionario; ogni variazione, corredata della relativa documentazione, deve essere comunicata all'Ente affidante al massimo entro cinque giorni dal suo verificarsi.

## **Art. 10 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO**

Nelle aree oggetto di affidamento le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta saranno svolte dal concessionario con proprio personale con funzione di ausiliario della sosta ai sensi dell'art.17 comma 132 della L.127/97;

Gli ausiliari della sosta dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico del concessionario i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.



# Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

L'Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale, che dovrà assicurarli nel più breve tempo possibile.

Il personale preposto alla sorveglianza, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento è tenuto a redigere un verbale di contestazione/preavviso di accertamento avente i contenuti di cui all'art.383 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R.n.495/92), numerato progressivamente, mediante l'utilizzo di palmari con sistema di lettura targhe OCR e relative stampanti in dotazione, curando lo scarico giornaliero dei dati e controllando la correttezza degli stessi.

Il modello del verbale deve essere approvato dal Comando della Polizia Locale.

La ditta affidataria assicura che ogni ausiliario, dall'inizio al termine del proprio turno sia dotato di un palmare funzionante e di batterie di ricambio, interfacciabile con il software gestionale in uso presso la Polizia Locale.

La fornitura, la manutenzione e la sostituzione dei palmari e delle stampanti, nonché l'acquisto, l'aggiornamento e l'assistenza del software applicativo sono a carico della ditta appaltatrice.

L'Ufficio di Polizia Locale dovrà essere messo nelle condizioni di poter verificare costantemente lo stato degli accertamenti rilevati attraverso un software accessibile da postazioni remote. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

Una copia del preavviso di accertamento, compilato tramite il palmare, verrà lasciata sotto il tergicristallo del veicolo in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa che culminerà con la spedizione del relativo atto. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale, qualora si proceda a una contestazione immediata.

Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliare della sosta saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale per il tramite della Polizia Locale. Gli originali dei verbali di accertamento (compresi preavvisi) dovranno essere conservati a cura del Concessionario e a disposizione Comando di Polizia Locale.

La gestione dell'inserimento e del trattamento dati ed ogni altra attività comunque collegata allo sviluppo del procedimento accertativo della violazione (imbustamento e preparazione dell'Atto Giudiziario) e alla registrazione dei pagamenti, sarà effettuata da personale del concessionario sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale.

La notifica degli atti è di esclusiva competenza della Polizia Locale.

Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di richiedere l'archiviazione ex art. 203 C.d.S. per i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura.

I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Mesagne. Il personale dipendente dal concessionario provvederà a segnalare al competente servizio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

In caso di ricorso avverso la contestazione dei verbali inerenti le violazioni rilevate dal personale preposto alla sorveglianza, l'aggiudicatario dovrà assistere il personale della Polizia Locale nello studio della pratica e nello sviluppo delle controdeduzioni e formazione delle note difensive, relativamente alle

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it



violazioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cui al presente appalto a seguito di contestazione del verbale notificato.

La ditta dovrà fornire assistenza legale tramite Avvocati iscritti nei rispettivi fori di competenza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Locale. Carenze e/o negligenze del concessionario e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo pec, lettera o altro strumento telematico idoneo, ed entro tre giorni il concessionario dovrà, comunque, immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

## **Art.11 - VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA A PAGAMENTO**

Trova applicazione quanto previsto dal Codice della strada in materia di sosta, secondo cui:

1. in caso di mancato pagamento del ticket, si applica l'art. 7, comma 1 f) e 15 , Codice della Strada (sanzione vigente prevista da euro 42,00 ad euro 86,50) ;
2. in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, la sosta protratta oltre l'orario autorizzato dal pagamento effettuato è sanzionabile ai sensi dell'art.7 comma 1 f) e 15 del C.d.S. (sanzione vigente prevista da euro 21,00 ad euro 43,25 in caso di superamento dall'11% al 50% del tempo per il quale è avvenuto il pagamento, In caso di superamento del 50% del tempo per il quale è avvenuto il pagamento la sanzione è da euro 42,00 ad euro 86,50)

Ai dipendenti del Concessionario, nell'ambito delle aree oggetto di affidamento, sarà attribuito ampio potere sanzionatorio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' consentito applicare una tolleranza di 5 minuti al momento della sosta del veicolo, al fine di consentire agli utenti di adempiere alle operazioni di pagamento del ticket.

In caso di scadenza del periodo di sosta pagato e protrazione della stessa, si applica una tolleranza di 10 minuti.

## **Art.12 - CORRISPETTIVO E MORA DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto a versare al Comune, con cadenza mensile, (presso la Tesoreria comunale con la causale incassi totali per la gestione delle aree di sosta a pagamento indicando l'anno e il mese di competenza) gli incassi totali in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) giorni dal termine di ciascun mese successivo a quello di riferimento del servizio.

Trimestralmente l'Ente, a seguito del riscontro dei versamenti effettuati, comunicherà al concessionario l'importo delle competenze relative al trimestre di riferimento, il quale emetterà fattura con cadenza trimestrale. In occasione dei riscontri relativi all'ultimo trimestre sarà verificato il raggiungimento dell'importo minimo spettante all'Ente pari ad € 50.000,00 (Cinquantamila/00) su base annuale.



Nel caso del non raggiungimento sarà effettuato il conguaglio delle somme. Qualora entro il termine indicato nel presente atto siano accertati dall'Ente, ritardi e/o inadempienze nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il concessionario sarà considerato in mora, agli effetti di legge, senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto. Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al concessionario, il Comune provvederà ad incamerare le somme dovute e gli interessi maturati dalla cauzione contrattuale.

## **Art.13 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E DIRETTIVE**

L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovrà essere concordata con il gestore.

Il concessionario avvierà una idonea campagna informativa, mediante l'utilizzo di depliant o di ogni altro strumento di comunicazione utile, volta ad informare l'utente, oltre alla predisposizione della Carta dei Servizi. Il concessionario è tenuto, in particolare, a svolgere una campagna informativa relativamente alla possibilità di sottoscrizione degli abbonamenti, nonché alle modalità alternative di pagamento.

## **Art.14 - GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA SOSTA**

Sono a carico del gestore i seguenti oneri e obblighi:

- contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;
- l'obbligo di tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt.93 e 233 D.Lgs.n.262/2000, e dalle previsioni del presente capitolato;
- la corresponsione al Comune della somma complessiva, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Capitolato Speciale;
- la presentazione al Comune della documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento e degli abbonamenti emessi nel mese di riferimento e suddivisi per tipologia, nonché la presentazione di un report relativo ai versamenti con i sistemi di pagamento digitale e con carta di credito, bancomat e altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.

Il gestore assume quindi la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di Legge (R.D. n.2440 del 18/11/1923, del R.D. n. 827 del 123/05/1924 edelD.P.R.n.194/1996).

Il concessionario risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione a pagamento della sosta.

## **Art.15 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, il Concessionario dovrà prestare entro 10 giorni dalla



richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto una garanzia definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs.36/2023.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per danni e per quant'altro imputabile al concessionario, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La cauzione potrà essere effettuata, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente capitolato.

In caso di escussione della cauzione, il concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto. Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposto dall'Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte del Concessionario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Conseguentemente alla riduzione della garanzia, per quanto ai precedenti capoversi, il concessionario è obbligato, nel termine di trenta giorni, a reintegrare la garanzia stessa.

## **Art.16 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE, GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA**

Il concessionario è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o



carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni o da altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente, il concessionario esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il concessionario dovrà essere provvisto di specifica polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevole per un periodo pari alla durata del contratto stesso aumentato di ulteriori mesi 6 (sei). In particolare, l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune polizza RCT corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Mesagne, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del concessionario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone e ad € 500.000,00 per danni ad opere ed impianti anche preesistenti. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.

Al fine di dimostrare e garantire la regolare copertura assicurativa, il concessionario dovrà presentare all'Ufficio Polizia Locale copia della sopra citata documentazione assicurativa. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.

## **Art.17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio di gestione della sosta a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al gestore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali del Concessionario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di sciopero dei propri dipendenti il Concessionario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e all'Ente Affidante la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci al fine di assicurare le condizioni di sicurezza a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di



sospensione dello sciopero il Concessionario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del Concessionario sia dell'Ente Affidante e che non si possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute. In ogni caso il Concessionario non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di contro prestazione.

## **Art.18 - SEDE INFORMATIVA E TECNICO OPERATIVA**

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, ad allestire in apposito locale, entro il termine di gg. 30 dall'avvio del servizio, adeguato ufficio/magazzino (sede tecnico - operativa) attraverso il quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, nonché per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri e delle altre attrezzature, per il ricovero dell'abbigliamento e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività.

Il gestore dovrà, altresì, nominare un proprio dipendente e/o rappresentante, quale responsabile/coordinatore per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione del servizio.

## **Art.19 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

È onere esclusivo del concessionario eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri per tutta la durata della gestione. Grava, altresì, sul concessionario l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi.

Le spese di ripristino e sostituzione ed ogni altra eventuale spesa comunque necessaria saranno a carico del concessionario. Il concessionario deve assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione della Società), la ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc..) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne quali l'introduzione di nuove monete etc.

È a carico del concessionario il servizio di raccolta incassi e il ricambio della carta. Il concessionario dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dall'Ente. Il concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, all'eventuale spostamento di uno o più parcometri qualora questo venga richiesto a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli di sosta a pagamento.



In caso di guasto di qualsiasi natura di un parcometro il concessionario è tenuto, a seguito di richiesta inoltrata via mail, a intervenire per il ripristino entro sei ore. Qualora il guasto del parcometro richieda la sua sostituzione, il concessionario è tenuto a provvedere nel tempo massimo di due giorni lavorativi.

## **Art. 20 - SEGNALETICA STRADALE**

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto in fase di gara, spetta al concessionario, a sua totale cura e spese, provvedere a:

- ripasso della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli di sosta e dei passaggi pedonali nell'area di sosta a pagamento (almeno una volta l'anno);
- Fornitura e installazione della segnaletica verticale e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge;
- Fornitura e installazione di adeguata segnaletica d'informazione verticale ben visibile dall'utenza, relativa a orari e tariffe in vigore in tutte le zone della sosta a pagamento e per ogni parcometro.

Il gestore è tenuto alla manutenzione a norma della segnaletica verticale installata, relativa all'oggetto dell'appalto, e della sua immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge nonché della collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per dare esecuzione alle norme del capitolato o del bando di gara.

Il gestore è tenuto all'esecuzione di nuovi stalli di sosta e posa in opera della segnaletica verticale a seguito di eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 21 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente contratto prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza. Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- Obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti sul territorio;
- Obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza dei mezzi e dei luoghi di lavoro;
- Erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- Intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso a atti e informazioni;
- Mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- Disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- Essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.

In sede di stipulazione del contratto, il Concessionario si impegna inoltre a demandare, entro sei mesi dalla data di stipulazione medesima, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del D.lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità alle intese con le associazioni di tutela dei consumatori. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli



qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo, criteri di determinazione dell'indennizzo in relazione all'ammontare del danno.

Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 461 della legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, concessionario ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni fatte pervenire, a ciascuno dei soggetti partecipanti, da parte degli utenti.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. Il Concessionario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell'art.8 del D.L.24 gennaio 2012, nr.1, convertito in L.24 marzo 2012 n.27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del concessionario medesimo. Standard minimi di qualità sono anche quelli cui il Concessionario si è impegnato in sede di gara.

## **Art.22 - CONFERIMENTO FUNZIONI DI AUSILIARI DEL TRAFFICO**

L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco pro-tempore, avrà l'onere di conferire le funzioni di Ausiliario della sosta al personale segnalato dal concessionario e incaricato della vigilanza delle aree interessate dalla sosta a pagamento, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 commi 132 e 133, conferendo a detto personale il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui agli artt.2699 e 2700 del Codice Civile. Resta salvo il personale già impiegato dal gestore uscente, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, in quanto munito di nomina di Ausiliario della sosta.

La gestione amministrativa dei provvedimenti sanzionatori emessi rimane a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

## **Art.23 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE**

Il Comune di Mesagne si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso gli uffici competenti, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti al precedente articolo 21.

Saranno a cura del Comando di Polizia Locale le seguenti attività:

- Attività di formazione del personale ausiliario del traffico;
- Attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato;
- Gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi;
- Gestione di eventuale contenzioso derivante dai verbali;
- Assistenza al personale ausiliario del traffico nei casi indicati nel presente capitolato.

## **Art.24 - VARIAZIONI AL CONTRATTO**



Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Ente affidante.

Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente Affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art.189 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto potrà essere modificato, durante la sua esecuzione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte del Comune, in caso di rilevante aumento di prezzi di beni e/o servizi strumentali e strettamente correlati alla gestione della concessione (a titolo esemplificativo parcometri, materiali per segnaletica, divise per GARANZIA operatori) tali da rendere necessario ristabilire l'equilibrio economico-finanziario nei limiti di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs 36/2023.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## **Art. 25 - CESSIONE – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la sub-concessione del servizio di gestione di parcheggi a terzi. L'attività di gestione dei parcheggi deve essere espletata direttamente dal concessionario onde assicurare, tenuto conto della complessità, specificità e infungibilità delle prestazioni, una migliore gestione della rete stradale e organizzazione degli spazi urbani.

## **Art. 26 - SUBAPPALTO**

E' consentito il sub-appalto nei limiti previsti dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

## **Art.27 - PENALITÀ, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di constatata inefficienza nel servizio, il Comune diffiderà il concessionario, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio. In caso di ulteriore inottemperanza il Comune attiverà le procedure di tutela previste dal presente articolo. Nel caso in cui i servizi oggetto dell'affidamento, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato e dall'offerta formulata in fase di gara, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre all'obbligo di adempiere alla attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad € 500,00 in caso di reiterazione.



## Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia definitiva salvo eventuali azioni di risarcimento danni.

Il concessionario, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.

Qualora venga applicata la penalità, il concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, il Comune di Mesagne potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 30 (trenta). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

Sono cause di risoluzione del contratto:

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97 del D. Lgs. 36/2023;
- applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- cessione o subconcessione non autorizzate;
- impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato;
- nei casi di inottemperanza contrattuale previsti nel presente capitolato;
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza del concessionario), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;
- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;
- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it



Nelle ipotesi elencate, si applicano le procedure previste dall'art.190 del D. Lgs.vo 36/2023 così come nell'ipotesi di recesso da parte dell'Ente. In ogni caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs.vo 36/2023, potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il concessionario resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo esecutore. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

## **Art. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Concessionario, a totale suo carico, è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. Il Concessionario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità, idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite dal presente articolo e da quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Ente affidante;
- attuali misure di sicurezza fisiche, organizzative, tecnologiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli incaricati, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Ente affidante copia della designazione e delle istruzioni fornite agli incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati;

Il Concessionario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate e dalle ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto.

In ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- Il Concessionario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;



- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

a tale fine il Concessionario si impegna, in assenza di proroga nell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante del Concessionario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il Concessionario sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

## **Art. 29 - TRANSAZIONE**

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 212 del D. Lgs vo 36/2023.

## **Art. 30 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO**

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Brindisi. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **Art. 31 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**

L'assunzione della concessione di cui al presente contratto implica, da parte del concessionario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere la concessione, anche in relazione ai prezzi offerti. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e disciplinare di gara.

## **Art. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo approvato dal Comune di Mesagne. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

## **Art. 33 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**



# Città di Mesagne

COMANDO POLIZIA LOCALE

La ditta affidataria dichiara:

- di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/06/2014 n° 90 convertito nella legge 11.08.2014 n.114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi le informazioni interdittive di cui all'art.91 D.lgs. 6 settembre 2011 n°159;

- di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n° 90 convertito nella Legge 11.08.2014 n° 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

## **Art. 34 - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE**

La ditta affidataria si obbliga ad applicare la Legge Regione Puglia n. 35/2021 rubricata "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile".

## **Art. 35 - CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato nella forma di "atto pubblico amministrativo" in modalità elettronica e con l'intervento del Segretario Generale. Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n.2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell'art.1 comma1/bis del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007. L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario medesimo.

**Il RUP**  
**Dott. Antonio CIRACÌ**

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Galvani, 3 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 771893 - fax 0831 778729  
www.comune.mesagne.br.it - vigili@comune.mesagne.br.it